



R&T Consulting s.r.l.
Vico Monteleone,12
80134 Napoli
Tel. 081 551.27.25 - 081 552.34.23
Fax 081 00.60.751
E-mail:info@rtconsulting.it
Web: www.rtconsulting.it



R.E.A. NA 480927
Registro delle Imprese di Napoli n. 06265280633
P.IVA e Cod. Fisc. 06265280633

Guida alle novità del 2017/Regime per cassa: l'annotazione cronologica fissa il reddito

Cambiano, dal 2017, le regole per la determinazione del reddito delle **imprese in regime di contabilità semplificata**, quelle di **servizi** con ricavi non superiori a **400mila euro** o a **700mila euro** per quelle aventi per oggetto **altre attività**. Imprenditori individuali, enti non commerciali e società di persone, passeranno quindi dal criterio di competenza al criterio di cassa. Fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario, e, quindi, con le regole proprie della competenza economica, oppure per il criterio della “registrazione”, le imprese in contabilità semplificata dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere, inoltre, annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le indicazioni di cui alle lettere b) e c).

L’obbligo delle annotazioni degli incassi e pagamenti rimane nella sua interezza per i soggetti che non tengono la contabilità Iva come ad esempio i rivenditori di giornali o per le cessioni di generi di monopolio. Infatti, ex comma 4 articolo 18 Dpr 600/1973, i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità Iva annotano, si presume entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i mancati pagamenti ed incassi con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In sostanza le annotazioni di cassa avvengono per esclusione e riguardano ciò che non è stato incassato o pagato al 31 dicembre. Le annotazioni dovranno essere ripetute nel periodo di imposta di effettivo incasso o pagamento.

In alternativa le imprese minori possono optare, con un vincolo almeno triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva fatte (cosiddetto “criterio delle registrazioni”). Le stesse regole dovrebbero avere effetto anche per la determinazione della base imponibile ai fini dell’Irap.

I ricavi delle imprese in regime di contabilità semplificata sono costituiti dagli incassi, dal valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, dai dividendi, dagli interessi percepiti nel periodo d’imposta e dai proventi immobiliari. Il reddito sarà uguale alla differenza tra i ricavi percepiti nell’anno e le spese sostenute nello stesso anno, come risultano dai registri Iva, acquisti, corrispettivi e fatture emesse. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, rilevano, nel rispetto delle regole finora applicabili, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti e le deduzioni forfettarie previste per particolari categorie di attività, quali, ad esempio, benzinai e agenti di commercio.